

**DELIBERA N. 213/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RAINBOW MEDIA COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SEI ZERO OTTO”) PER  
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)  
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 3/2019 - PROC. 45/19/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 29, comma 3, e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione tra il CO.RE.COM. Lazio e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stipulata in data 5 marzo 2018, che conferisce nuove deleghe al predetto CO.RE.COM.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con nota prot. R.U. 0006880 inviata via Pec in data 1° marzo 2019 il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio chiedeva alla società Rainbow Media Communication S.r.l. le registrazioni integrali dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Sei Zero Otto*” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del giorno 1° febbraio 2019 e le ore 24:00 del giorno 28 febbraio 2019.

Con nota prot. R.U. 0008004 del 22 marzo 2019 la società trametteva copia delle registrazioni richieste su *hard disk* esterno.

Secondo quanto emerso dal *report* della società Cedat85, cui è affidato il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali per il CO.RE.COM. Lazio per l'anno 2019 “*le registrazioni del canale 608 non sono utilizzabili e adatte a finalizzare il report. Nello specifico, le registrazioni risultano essere prive di audio. Ne è seguito un ulteriore ritiro di materiale, in data 15 aprile 2019, che non ha portato a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti precedentemente. Il materiale è risultato essere inutilizzabile. Pertanto, per l'emittente Canale 608, ribadiamo che non è possibile fornire un'analisi delle aree sottoposte a monitoraggio*”

Con atto Cont. n. 3 del 13 maggio 2019, notificato in pari data, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha accertato l'impossibilità da parte della società Rainbow Media Communication S.r.l. di fornire copia delle registrazioni integrali dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo “*Sei Zero Otto*” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 1° febbraio 2019 e le ore 24:00 del 28 febbraio 2019 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

## 2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione 3/2019 la predetta società con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. 0014377 del 28 maggio 2019 ha comunicato quanto segue: “*chiediamo la possibilità di un contraddittorio presso la vostra sede, ma nella stessa ci corre ricordare che il titolo di grave inadempienza sarebbe ricorso se la scrivente non avesse avuto in opera un sistema di registrazione, cosa che a voi stessi risulta, o che non fosse stato prodotto alcun supporto. Mi sembra giusto ricordare che tali apparecchiature sono riposte in armadi blindati e il loro controllo avviene solo a mezzo di un controllo che viene effettuato ogni 3 mesi, per cui le apparecchiature comunque erano operative. Il canale 608 come si evince dalle registrazioni, comunque è un canale musicale privo di pubblicità e di altri elementi. I supporti musicali sono comunque a disposizione in master originale, ma siamo certi che i video musicali messi in onda essendo video musicali commerciali rispettino i codici deontologici di tutela. Per cui corre obbligo ricordare che comunque anche dalla sola parte video si poteva effettuare una ricognizione sulla messa in onda che pare sia stata scartata direttamente dalla società preposta al controllo [...]*”.

In data 30 maggio 2019 la società è stata audita presso il CO.RE.COM. Lazio, ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive, specificando in particolare che l'illecito contestato non costituirebbe una grave inadempienza in quanto la società ha fornito le registrazioni richieste nei termini previsti. La società ha inoltre precisato che "Sei Zero Otto" è un canale musicale privo di pubblicità.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0242318, del 4 giugno 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Rainbow Media Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Sei Zero Otto".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. Infatti, le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo "Sei Zero Otto" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 1° febbraio 2019 e le ore 24:00 del 28 febbraio 2019 consegnate dalla società Rainbow Communication S.r.l. risultano mancanti del segnale sonoro, non sono integrali, e pertanto non conformi alla normativa vigente secondo cui *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi [...]"*. Un eventuale monitoraggio relativo al solo flusso video, e non a quello audio, come ipotizzato dalla parte, sarebbe risultato incompleto e avrebbe comunque precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato che la mancata conservazione delle registrazioni è relativa ad un periodo di 28 giorni.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere azioni tese ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione verificatasi.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), l'ultimo bilancio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile d'esercizio, pertanto, si ritiene congruo determinare la sanzione così come sopra indicato;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Rainbow Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Sei Zero Otto*", con sede in Roma, Via Pompeo Magno, n. 29, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 213/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per

l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 213/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone